



Deliberazione del Consiglio comunale

**N. 23 Registro deliberazioni
Verbale n. 7 Sez. 5 "Adeguamento del
Regolamento di Contabilità."**

Sessione straordinaria

Seduta di prima convocazione

VERBALE

Il 27 maggio 2013 alle ore 20.53 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, previo esaurimento delle formalità descritte dalla normativa nazionale e comunale, si è riunito sotto la presidenza di Ignazio Boccia, Presidente, il Consiglio comunale composto da:

Monica Chittò - Sindaco

e dai Consiglieri comunali:

1. Alessandra Alosa - 2. Anna Maria Antoniolli - 3. Ignazio Boccia - 4. Gianpaolo Giorgio Maria Caponi -
5. Matteo Cremonesi - 6. Eros de Nola - 7. Roberto Di Stefano - 8. Michele Foggetta -
9. Serena Franciosi - 10. Savino Gianvecchio - 11. Antonio Lamiranda - 12. Franca Landucci -
13. Moreno Livio Nossa - 14. Loredana Lucia Pastorino - 15. Pierantonio Pavan -
16. Chiara Ornella Pennasi - 17. Gioconda Pietra - 18. Andrea Rivoita - 19. Vito Romaniello -
20. Lucia Teormino - 21. Angela Tittaferante - 22. Torracco Luigi - 23. Marco Tremolada - 24. Fabiano Vavassori -

Risultano assenti i Consiglieri:

Caponi, Romaniello, Pavan.

Sono pertanto presenti n. 22 membri

Risultano presenti, inoltre, i seguenti Assessori:

Cagliani, Iannizzi, Innocenti, Marini,
Montrasio, Perego.

Partecipa all'adunanza il Segretario generale Gabriella Di Girolamo.

IL PRESIDENTE

Riferisce: Andiamo al **quarto punto iscritto all'ordine del giorno: "Adeguamento del Regolamento di Contabilità"**. Ha chiesto la parola la Consigliera Antonioli, prego.

CONSIGLIERA ANTONIOLI: Grazie signor Presidente. Allora, io chiederei, vista l'ora, per non andare a dopo la mezzanotte e per non andare incontro a ulteriori costi, se è possibile portare l'ultima delibera lunedì 3, grazie. Anche perché magari così abbiamo un po' più di tempo per poter vedere l'ultima delibera, grazie.

PRESIDENTE: Beh, se siamo tutti d'accordo, nulla osta.

CONSIGLIERA FRANCIOSI: Posso? Scusate, al Capigruppo però avevamo deciso che lunedì 3 ci sarebbe stato il Consiglio sulle mozioni, in maniera extra avevamo deciso di discutere la delibera su Avviso Pubblico, però...

PRESIDENTE: Se non siamo d'accordo andiamo avanti e... Allora andiamo avanti con il quarto punto all'ordine del giorno. Mi sembra di capire che non c'è nessuna volontà di sospendere, andiamo avanti, se non c'è la volontà, andiamo avanti con il quarto punto: "Adeguamento del regolamento di contabilità", la parola alla relatrice di Commissione Consigliera Antonioli, prego.

CONSIGLIERA ANTONIOLI: Grazie. Questa delibera è inerente le modifiche dell'adeguamento del regolamento di contabilità del 2012, Decreto Legge 174 e controlli interni approvato a marzo del 2013 dal Consiglio Comunale. Si è andati a determinare parti importanti come gli equilibri di bilancio durante l'anno, adesso io leggerò degli articoli, diciamo, più importanti che sono stati determinati in questo nuovo regolamento, come per esempio l'articolo 8 quattro. L'articolo 8 quattro dice: "La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni assetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141 del Testo Unico con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo", in sostanza la mancata adozione del provvedimento del riequilibrio cosa vuole dire? Vuole dire che puoi andare incontro allo scioglimento del Consiglio. Poi abbiamo visto per quanto riguarda il fondo di riserva, l'accantonamento. Normalmente l'accantonamento va dallo... normalmente quello del Comune di Sesto è del 0,30% e ha la possibilità di arrivare fino al 2% della spesa corrente. In caso di dissesto del Comune si passa allo 0,45% delle spese correnti, inizialmente previste in bilancio. Poi abbiamo l'articolo 80 bis, l'articolo 80 bis 1 che parla dell'equilibrio di un Bilancio è la gestione della cassa. Praticamente negli equilibri noi andiamo a vedere quali sono gli equilibri del Bilancio, e sono l'equilibrio della cassa, l'indebitamento, il Patto di Stabilità, il pareggio di Bilancio, l'equilibrio finanziario corrente, l'equilibrio

della gestione di conto capitale e tutte le altre voci che ne fanno parte; non ve le sto a leggere tutte, perché sennò è molto lungo. Abbiamo poi l'articolo 84.1 che riguarda la nomina dei Revisori dei Conti degli Enti Locali. Questo com'è stato modificato? Le modalità della nomina del Revisore dei Conti degli Enti Locali sono disciplinate con il Decreto del Ministro dell'Interno del 15 febbraio 2012 n. 23, e prevedono che i Revisori dei Conti siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti a richiesta i soggetti iscritti a livello regionale nel registro dei Revisori legali, nonché gli iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili. Praticamente dal prossimo mandato i nostri Revisori verranno nominati seguendo questo ordine. Non può partecipare a questa modalità chi è Assessore, chi lavora in un Comune, nel Comune di appartenenza e chi è in Regione. Poi per quanto riguarda l'articolo 86.5, l'articolo qui riguarda sempre i compiti del Collegio dei Revisori, che esprime pareri in materia. Noi abbiamo fatto una domanda alla dottoressa Orsetti in Commissione, quando le abbiamo chiesto chi è la responsabile della contabilità e dell'economato, giustamente la responsabile è la dottoressa Orsetti, la quale ha detto che ha già chiesto il parere ai Revisori su queste modifiche, i quali hanno dato il parere favorevole. Basta, io sinceramente altri punti in questo momento non li avrei e quindi grazie.

Escono gli Assessori Perego e Cagliani.

PRESIDENTE: Grazie alla Consigliera Antoniolli. Apriamo il dibattito su questa delibera, prego i Consiglieri di prenotarsi. Quindi non ci sono più interventi, passerò subito alla dichiarazione di voto iniziando con il gruppo Giovani Sestesi e dalla Consigliera Aiosa, prego.

CONSIGLIERA AIOSA: Astenuti.

PRESIDENTE: Grazie. Federazione della Sinistra, Consigliere Foggetta.

CONSIGLIERE FOGGETTA: Favorevoli.

PRESIDENTE: Grazie. Gruppo Sinistra, Ecologia e Libertà, Consigliere Nossa.

CONSIGLIERE NOSSA: Favorevole, grazie.

PRESIDENTE: Gruppo Misto, la Consigliera Landucci.

CONSIGLIERA LANDUCCI: Noi ci asteniamo, però volevo sottolineare che non capisco certi interventi. Non so cosa sia successo in Commissione, però è anche chiaro che la presenza o l'assenza in Commissione dipende anche dall'organizzazione delle stesse.

Ripeto, io mi ero organizzata per ascoltare in Commissione quello che mi interessava, siamo arrivati all'ultimo momento che la Commissione era stata ribaltata. Non è che praticamente noi viviamo al servizio di questo, è chiaro che ognuno di noi deve ritagliare i propri spazi con fatica ed anche seguendo tutta una serie di organizzazioni che non dipendono affatto da noi e non capisco perché bisogna sempre essere così terribilmente acidi, per cui se uno fa una domanda è semplicemente perché è interessato, ma non è che in Commissione bisogna fare rapidissimi perché alle otto tutti devono andare a casa cominciando alle sei e mezzo, e qua se uno fa una domanda non va bene. Ci vuole il tempo e il modo per fare delle domande e per avere delle risposte. Se uno è stufo, pazienza, se ne farà una ragione.

PRESIDENTE: Grazie. Gruppo Movimento 5 Stelle, la Consigliera Franciosi.

CONSIGLIERA FRANCIOSI: Astenuti.

PRESIDENTE: Grazie. Popolo della Libertà, Consigliere Lamiranda.

CONSIGLIERE LAMIRANDA: Astenuti.

PRESIDENTE: Grazie. Italia dei Valori, Consigliere De Nola.

CONSIGLIERE DE NOIA: Favorevoli.

PRESIDENTE: Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, la Consigliera Tittaferrante, prego.

CONSIGLIERA TITTA Ferrante: Astenuti, però devo rilevare che in Commissione non è stata tolta la parola, ma è semplicemente stato detto di rimanere nell'oggetto della Commissione. Quindi se poi lei è abituato a parlare e non è mai ripreso, questo non è un mio problema.

PRESIDENTE: Grazie. Gruppo Partito Democratico, Consigliere Rivolta, prego.

CONSIGLIERE RIVOLTA: No, no, io intervengo dopo per fatto personale.

PRESIDENTE: Per dichiarazione di voto, prego, prego Consigliera Antoniolli.

CONSIGLIERA ANTONIOLLI: Allora, stiamo parlando comunque, scusate, di due Commissioni diverse, perché non stiamo parlando delle stesse Commissioni. Allora, per prima cosa per quanto riguarda la Commissione Bilancio, la Commissione 1, erano state previste due serate: mercoledì e giovedì, e quindi è per questo che poi siamo andati al giovedì, perché comunque abbiamo fatto due ore, quasi due ore e mezza

per una Commissione e abbiamo rifatto poi altre due ore e mezza per la Commissione successiva. E' stato spostato l'ordine, questo è vero, però non è che stiamo lì che non abbiamo avuto... cioè poi ci sono delle persone e dal momento che era su due serate, io penso che chi è lì alla sera deve anche andare a casa a fare poi... ha anche una vita privata. Comunque, al di là di questo, avevamo chiesto proprio due serate per questo. Finisco qua, dicendo che siamo favorevoli, grazie.

PRESIDENTE: Grazie, un attimo che andiamo subito in votazione e poi le do la parola, Consigliere Rivolta. Inizio votazione, prego.



Adeguamento del Regolamento di Contabilità

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione della Consigliera Antoniolli ;
- Vista l'allegata relazione del Settore Servizi Economico Finanziari quale parte integrante del presente atto;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come da foglio allegato;
- Con 15 voti favorevoli, 7 astenuti (Alosa, Cremonesi, Franciosi, Di Stefano, Lamirola, Landucci, Tittaferante), espressi con votazione palese, mediante sistema di votazione elettronico, dai 22 presenti e 15 votanti;

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche al Regolamento di Contabilità nella versione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 62 del 20/12/2010 e modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 5/3/2012:

VERSIONE ATTUALE	NUOVA VERSIONE
Art. 8.2 Allo scopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione dei prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.	Art. 8.2 Allo scopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione dei prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale.
	Art. 8.3. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al precedente comma 1.
	Art. 8.4. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 del T.U., con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
Art. 9.1 L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio, con le modalità di cui agli articoli 187 e 188 del T.U..	Art. 9.1 L'avanzo di amministrazione è utilizzato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del T.U.
	Art. 9.2 Il disavanzo di amministrazione è applicato al bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 188 del T.U.

	Art. 11.6 Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 T.U., il limite minimo previsto dal comma 2 e' stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
	Art. 11.7 La metà della quota minima prevista dal commi 2 e 6 e' riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
	Art. 17.7 In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dal comma precedente si applica la procedura prevista dall'art. 141 del T.U.
	Art. 20.5 Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.
Art. 35.1 Le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano contabilmente impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo accertato.	Art. 35.1 Le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano contabilmente impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo accertato. L'assunzione di mutui o altre forme di finanziamento reperibili sul mercato può avvenire nel rispetto degli artt. 203 e 204 del T.U.
Art. 38.3 Nel caso di mancata regolarizzazione nei termini indicati al precedente comma 1 si applica il precedente art. 10.	<i>Abrogato</i>
	Art. 38.4 Qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e) del T.U., prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
	Art. 63.5 In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del T.U.
	Art. 69.2 La disciplina sul controllo di gestione è

	dettagliato nel "Regolamento per la disciplina del controlli Interni", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 4 marzo 2013, al quale si fa rimanda integralmente.
Art. 70	Abrogato
Art. 71	Abrogato
Art. 72	Abrogato
Art. 73	Abrogato
	Art. 80-bis.1 Al Settore Finanziario spettano le funzioni di controllo degli equilibri finanziari, di cui all'art. 15 del "Regolamento per la disciplina del controlli Interni", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 4 marzo 2013.
	Art. 80-bis.2 Il controllo sugli equilibri finanziari ha la finalità di garantire: - il rispetto delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione e dei principi costituzionali in materia di finanza pubblica (Legge Costituzionale 1/2012 e Legge 24/12/2012, n° 243); - il rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; - il rispetto delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; - il pareggio di bilancio; - l'equilibrio finanziario corrente; - l'equilibrio della gestione in conto capitale; - l'equilibrio nella gestione dei servizi per conto terzi; - l'equilibrio della gestione di cassa; - il rispetto del patto di stabilità interno; - il rispetto dei limiti di spesa previsti dalle norme che regolano il concorso degli enti al risanamento della finanza pubblica; - il rispetto dei vincoli normativi che impongono la destinazione di determinate tipologie di entrata a determinate tipologie di spesa; - il rispetto dei limiti all'indebitamento e la corretta destinazione delle risorse provenienti da indebitamento ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione; - la congruità del fondo svalutazione crediti al fine di prevenire squilibri futuri dovuti all'accumulo di residui attivi inesigibili; - di minimizzare l'insorgere di debiti fuori bilancio, verificando il rispetto dei postulati di bilancio, con specifico riferimento ai postulati di attendibilità, congruità e prudenza, affinché non vi siano spese sottostimate che originano debiti fuori bilancio; - la sostenibilità degli equilibri di cui ai punti precedenti negli esercizi futuri: a tale riguardo si precisa che la sostenibilità deve essere garantita anche per gli esercizi successivi a quelli compresi nel bilancio pluriennale, e per questo è necessario prevedere i riflessi delle decisioni sul

	bilanci futuri, con particolare riferimento all'indebitamento, alle spese gestionali indotte dagli investimenti e ai contratti che impegnano i bilanci futuri; - il rispetto della disciplina recata dal presente regolamento.
	Art. 80-bis.3 Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente tenendo conto dell'andamento economico - finanziario degli organismi gestionali esterni, così come disciplinato dall'art. 14 del "Regolamento per la disciplina dei controlli interni", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 4 marzo 2013.
Art. 82.1 Oltre a quanto indicato ai precedenti artt. 80 e 81, il Responsabile del Settore Finanziario: a. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti dei responsabili dei settori che comportano impegni di spesa (...)	Art. 82.1 Oltre a quanto indicato ai precedenti articoli, il Responsabile del Settore Finanziario: a. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti dei responsabili dei settori che comportano impegni di spesa e su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio (...)
	Art. 83.3 Ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, la segnalazione dovrà essere fatta alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
	Art. 83.4 In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta.
Art. 84.1. Fermo restando i requisiti di cui al c. 2 dell'art. 234 del T.U. l'Ente provvede all'individuazione dei possibili candidati alla nomina di Revisore dei Conti mediante pubblicazione di apposito avviso, da rendere noto nelle forme ritenute più idonee, in cui verrà fissato il termine oltre il quale non saranno più prese in considerazione le domande ai fini della nomina in parola.	Art. 84.1 Le modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali sono disciplinate con il decreto del ministro dell'Interno del 15 febbraio 2012, n. 23 e prevedono che i revisori siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Art. 84.2 La nomina del Collegio dei Revisori deve avvenire con deliberazione consiliare con le modalità di cui all'art. 234 del T.U., e comunque secondo la normativa vigente al momento della nomina.	Art. 84.2 Si applicano le norme di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 236 del T.U., oltre a quelle previste dallo Statuto, nonché le limitazioni numeriche di cui all'art. 238 del T.U. medesimo.
Art. 84.4 Si applicano le norme di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 236 del T.U., oltre a quelle previste dallo Statuto, nonché le limitazioni numeriche di cui all'art. 238 del T.U. medesimo.	Abrogato
Art. 84.5 La deliberazione di cui al precedente	Abrogato

primo comma deve essere notificata nel modi di legge e la nomina deve essere accettata per iscritto, a pena di decadenza.	
Art. 86.5 Il Collegio dei Revisori esprime parere sulla proposta di bilancio di previsione e documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, secondo le modalità indicate all'art. 239 c. 1, lett. b) del T.U..	Art. 86.5 Il Collegio dei Revisori esprime pareri in materia di: - strumenti di programmazione economico-finanziaria; - proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; - modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; - proposte di ricorso all'indebitamento; - proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; - proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; - proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.



Oggetto: Adeguamento del Regolamento di Contabilità

RELAZIONE

La predisposizione del Regolamento di Contabilità e relative modifiche rientra nelle attività del Settore Economico Finanziario previste nel programma 1 "Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo" della Relazione Previsionale e Programmatica.

La proposta in oggetto richiama l'obiettivo proposto dal piano particolareggiato degli obiettivi e precisamente "Realizzazione del programmi indicati negli strumenti di Programmazione Gestione e Coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla Direzione".

Il regolamento di contabilità vigente, adottato ai sensi dell'art. 152 del Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali, approvato con delibera consiliare n. 62 del 20/12/2010 e successivamente modificato con delibera consiliare n. 9 del 5 marzo 2013, tiene conto sia dell'evoluzione normativa avvenuta, sia degli assetti organizzativi interni.

Considerato che:

- con il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" sono stati modificati diversi articoli del testo unico enti locali (d.lgs. 267/2000);
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 4 marzo 2013 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dei controlli interni ai sensi del richiamato dl 174/2012 e che, pertanto, si rende necessario un coordinamento con il Regolamento di Contabilità;

si propone di approvare le seguenti modifiche, dando atto che si è altresì tenuto conto delle variazioni intervenute sia a livello normativo che gestionale:

VERSIONE ATTUALE	NUOVA PROPOSTA
Art. 8.2 Allo scopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione dei prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.	Art. 8.2 Allo scopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione dei prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale.
	Art. 8.3. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al precedente comma 1.
	Art. 8.4. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 del T.U., con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
Art. 9.1 L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio, con le modalità di cui agli articoli 187 e 188 del T.U..	Art. 9.1 L'avanzo di amministrazione è utilizzato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del T.U.



	Art. 9.2 Il disavanzo di amministrazione è applicato al bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 188 del T.U.
	Art. 11.6 Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 T.U., il limite minimo previsto dal comma 2 e' stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
	Art. 11.7 La metà della quota minima prevista dai commi 2 e 6 e' riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
	Art. 17.7 In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dal comma precedente si applica la procedura prevista dall'art. 141 del T.U.
	Art. 20.5 Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.
Art. 35.1 Le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano contabilmente impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo accertato.	Art. 35.1 Le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano contabilmente impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo accertato. L'assunzione di mutui o altre forme di finanziamento reperibili sul mercato può avvenire nel rispetto degli artt. 203 e 204 del T.U.
Art. 38.3 Nel caso di mancata regolarizzazione nei termini indicati al precedente comma 1 si applica il precedente art. 10.	Abrogato
	Art. 38.4 Qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e) del T.U., prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo



	Interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
	Art. 63.5 In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del T.U.
	Art. 69.2 La disciplina sul controllo di gestione è dettagliato nel "Regolamento per la disciplina dei controlli interni", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 4 marzo 2013, al quale si rimanda integralmente.
Art. 70	Abrogato
Art. 71	Abrogato
Art. 72	Abrogato
Art. 73	Abrogato
	Art. 80-bis.1 Al Settore Finanziario spettano le funzioni di controllo degli equilibri finanziari, di cui all'art. 15 del "Regolamento per la disciplina dei controlli interni", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 4 marzo 2013.
	Art. 80-bis.2 Il controllo sugli equilibri finanziari ha la finalità di garantire: - il rispetto delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione e dei principi costituzionali in materia di finanza pubblica (Legge Costituzionale 1/2012 e Legge 24/12/2012, n° 243); - il rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; - il rispetto delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; - il pareggio di bilancio; - l'equilibrio finanziario corrente; - l'equilibrio della gestione in conto capitale; - l'equilibrio nella gestione dei servizi per conto terzi; - l'equilibrio della gestione di cassa; - il rispetto del patto di stabilità interno; - il rispetto dei limiti di spesa previsti dalle norme che regolano il concorso degli enti al risanamento della finanza pubblica; - il rispetto dei vincoli normativi che impongono la destinazione di determinate tipologie di entrata a determinate tipologie di spesa; - il rispetto dei limiti all'indebitamento e la corretta destinazione delle risorse provenienti da indebitamento ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione; - la congruità del fondo svalutazione crediti al fine di prevenire squilibri futuri dovuti



	all'accumulo di residui attivi inesigibili; - di minimizzare l'insorgere di debiti fuori bilancio, verificando il rispetto dei postulati di bilancio, con specifico riferimento ai postulati di attendibilità, congruità e prudenza, affinché non vi siano spese sottostimate che originano debiti fuori bilancio; - la sostenibilità degli equilibri di cui ai punti precedenti negli esercizi futuri: a tale riguardo si precisa che la sostenibilità deve essere garantita anche per gli esercizi successivi a quelli compresi nel bilancio pluriennale, e per questo è necessario prevedere i riflessi delle decisioni sui bilanci futuri, con particolare riferimento all'indebitamento, alle spese gestionali indotte dagli investimenti e ai contratti che impegnano i bilanci futuri; - il rispetto della disciplina recata dal presente regolamento.
	Art. 80-bis.3 Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente tenendo conto dell'andamento economico - finanziario degli organismi gestionali esterni, così come disciplinato dall'art. 14 del "Regolamento per la disciplina dei controlli interni", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 4 marzo 2013.
Art. 82.1 Oltre a quanto indicato ai precedenti artt. 80 e 81, il Responsabile del Settore Finanziario: a. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti dei responsabili dei settori che comportano impegni di spesa (...)	Art. 82.1 Oltre a quanto indicato ai precedenti articoli, il Responsabile del Settore Finanziario: a. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti dei responsabili dei settori che comportano impegni di spesa e su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio (...)
	Art. 83.3 Ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, la segnalazione dovrà essere fatta alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
	Art. 83.4 In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta.
Art. 84.1. Fermo restando i requisiti di cui al c. 2 dell'art. 234 del T.U. l'Ente provvede	Art. 84.1 Le modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali sono disciplinate con il



all'individuazione dei possibili candidati alla nomina di Revisore dei Conti mediante pubblicazione di apposito avviso, da rendere noto nelle forme ritenute più idonee, in cui verrà fissato il termine oltre il quale non saranno più prese in considerazione le domande ai fini della nomina in parola.	decreto del ministro dell'Interno del 15 febbraio 2012, n. 23 e prevedono che i revisori siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Art. 84.2 La nomina del Collegio dei Revisori deve avvenire con deliberazione consiliare con le modalità di cui all'art. 234 del T.U., e comunque secondo la normativa vigente al momento della nomina.	Art. 84.2 Si applicano le norme di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 236 del T.U., oltre a quelle previste dallo Statuto, nonché le limitazioni numeriche di cui all'art. 238 del T.U. medesimo.
Art. 84.4 Si applicano le norme di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 236 del T.U., oltre a quelle previste dallo Statuto, nonché le limitazioni numeriche di cui all'art. 238 del T.U. medesimo.	Abrogato
Art. 84.5 La deliberazione di cui al precedente primo comma deve essere notificata nel modo di legge e la nomina deve essere accettata per iscritto, a pena di decadenza.	Abrogato
Art. 86.5 Il Collegio dei Revisori esprime parere sulla proposta di bilancio di previsione e documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, secondo le modalità indicate all'art. 239 c. 1, lett. b) del T.U..	Art. 86.5 Il Collegio dei Revisori esprime pareri in materia di: - strumenti di programmazione economico-finanziaria; - proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; - modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; - proposte di ricorso all'indebitamento; - proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; - proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; - proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Flavia Orsetti)

Sesto San Giovanni, 17 maggio 2013



Parere su proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Adeguamento del Regolamento di Contabilità"

Vista la proposta di Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Adeguamento del Regolamento di Contabilità";

richiamate le motivazioni espresse nella proposta;

valutate le modifiche apportate al regolamento di contabilità nella versione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 62 del 20/12/2010 e modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 5/3/2012;

viste le disposizioni contenute nel d.l. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7/12/2012, n. 213;

richiamato l'art. 239, comma 1, lett. B), n. 7) del d.lgs. n. 267/2000, in materia di funzioni dell'Organo di revisione;

si esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione relativa all'adeguamento del regolamento di contabilità.

Sesto San Giovanni, 22 maggio 2013

Il Collegio dei Revisori

Dott. Marco Repossi

Dott. Matteo Navaroni

Dott. Artemio Sironi



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

1° COMMISSIONE CONSILIARE
" AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI -
PIANIFICAZIONE, CONTABILITA' ECONOMICA E
CONTROLLO DI GESTIONE

ESTRATTO DI VERBALE

Al termine della discussione generale Il Presidente, nella seduta del giorno **22/05/2013** della 1° Commissione Consiliare ha nominato relatori:

1) ANTONELLI

2) _____

per la proposta della delibera avente come oggetto:

- **Adeguamento del regolamento di contabilità.**

Sesto San Giovanni, 22/05/2013

Il Presidente
Fabiano Vavassori



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

Oggetto: Adeguamento del Regolamento di Contabilità

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni, 17 maggio 2013

Il direttore del settore Servizi Economico Finanziari
Dott.ssa Flavia Orselli

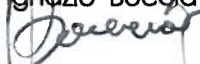
PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni, 17 maggio 2013

Il direttore del settore Servizi Economico Finanziari
Dott.ssa Flavia Orselli

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Ignazio Bocca



Il Segretario generale
Gabriella Di Girolamo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo

Comune dal **28 GIU. 2013** per 15 giorni consecutivi.

Sesto San Giovanni **27 GIU. 2013**

Il Funzionario delegato
Graziano Schiavone



IL FUNZIONARIO
Dot.ssa Anna Lucia Alberti

Divenuta esecutiva il.....

ORIGINALE